

ACI INFORMATICA S.p.A.  
Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica

---

**ACI INFORMATICA SPA**

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE  
INSTALLATE PRESSO IL DATA CENTER DI ACI INFORMATICA E  
DEGLI APPARATI DI RETE LAN E WAN INSTALLATI  
PRESSO I CLIENTI DI ACI INFORMATICA**

**ALLEGATO 8 AL DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG 6587331581**

	Sommar <span></span> io	
	Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.....	5
	Articolo 2 - Oggetto.....	6
	Articolo 3 - Descrizione del servizio di manutenzione .....	7
	Articolo 4 - Durata.....	11
	Articolo 5 - Aumento e diminuzione .....	12
	Articolo 6 - Livelli di servizio.....	13
	Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa .....	13
	Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell'Impresa .....	14
	Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	16
	Articolo 10 – Obblighi di riservatezza .....	17
	Articolo 11 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro .....	18
	Articolo 12 - Referenti.....	19
	Articolo 13 - Responsabilità.....	19
	Articolo 14 - Revisione dei prezzi .....	20
	Articolo 15 - Penali.....	20
	Articolo 16 - Corrispettivo .....	21
	Articolo 17 - Fatturazione e pagamento .....	23
	Articolo 18 - Disposizioni antimafia.....	25
	Articolo 19 - Cauzione .....	26
	Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti .....	27
	Articolo 21 - Risoluzione .....	28
	Articolo 22 - Recesso .....	29
	Articolo 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari .....	30
	<i>Schema di contratto</i>	<i>Pagina 2 di 40</i>

*ACI INFORMATICA S.p.A.  
Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate  
presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN  
periferici installati presso i Clienti di ACI informatica*

---

Articolo 24 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione.....	31
Articolo 25 – Codice Etico ACI Informatica.....	32
Articolo 26 - Consenso al trattamento dei dati.....	32
Articolo 27 - Condizioni particolari di risoluzione .....	33
Articolo 28 - Subappalto .....	33
Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali .....	38
Articolo 30 - Foro competente .....	38

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p>	
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO</b>	
	<b>DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE</b>	
	<b>INSTALLATE PRESSO IL DATA CENTER DI ACI INFORMATICA E</b>	
	<b>DEGLI APPARATI DI RETE LAN E WAN INSTALLATI PRESSO I</b>	
	<b>CLIENTI DI ACI INFORMATICA</b>	
	TRA	
	<b>ACI INFORMATICA S.p.A.</b> con sede in Roma alla via Fiume delle Perle, 24	
	Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del	
	Direttore Generale, Ing. Mauro Minenna (di seguito per brevità <b>ACI</b>	
	<b>INFORMATICA)</b>	
	<b>E</b>	
	_____, con sede legale in _____, Via	
	_____, P. IVA _____, (domiciliata ai fini	
	del presente contratto in_____, Via _____,) in persona del	
	_____, domiciliato per la carica presso la sede	
	sociale (di seguito per brevità anche “ <b>Impresa</b> ”),	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	– l’Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI	
	Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.	
	Lgs. n. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;	
	– l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi	
	allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d’offerta -; Allegato “II” – Relazione	
	tecnica; Allegato “III” - Capitolato Tecnico; Allegato “IV” – Eventuali	
	<i>Schema di contratto</i>	<i>Pagina 4 di 40</i>

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p> <hr/>	
	chiarimenti inviati durante la gara; Allegato “V” - Penali) definisce in	
	modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di	
	acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed	
	economica delle stesse.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e	
	domiciliate,	
	<b>si conviene e si stipula quanto segue:</b>	
	<b>Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici</b>	
	1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto, così come l'Allegato “I” (Dichiarazione d'offerta),	
	l'Allegato “II” (Relazione tecnica), l'Allegato “III” (Capitolato Tecnico),	
	Allegato “IV” (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara), Allegato “V”	
	(Penali), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa	
	posta in calce al presente atto.	
	2. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto	
	nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al	
	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di	
	esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”; dal codice civile e dalle	
	altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per	
	quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
	3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della	
	gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti,	
	tutti della gara, prodotti dall'Impresa, salvo gli aspetti migliorativi offerti	
	<p><i>Schema di contratto</i></p>	<p><i>Pagina 5 di 40</i></p>

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p> <hr/>	
	dall'Impresa se accettati da ACI Informatica.	
	4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione	
	dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 01/03/2009	
	provvederà a comunicare alla stessa Autorità i fatti riguardanti la fase	
	di esecuzione del presente contratto.	
	5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente:	
	6587331581.	
	6. E' designato quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola	
	Accarino .	
	7. È designato quale Direttore dell'esecuzione del contratto il dott._____.	
	<b>Articolo 2 - Oggetto</b>	
	1. ACI Informatica affida all'Impresa l'incarico per la manutenzione	
	hardware on site sulle apparecchiature installate presso il Data Center	
	di ACI Informatica sito in Via Fiume delle Perle n. 24 in Roma, il sito	
	secondario di Business Continuity di ACI Informatica in Roma e sugli	
	apparati di rete LAN e WAN che realizzano la connettività con il cliente	
	ACI ed altri Enti le cui sedi sono distribuite su tutto il territorio	
	nazionale.	
	2. In particolare, l'Impresa si obbliga ad eseguire per l'intera durata	
	contrattuale le attività necessarie per la manutenzione hardware "on	
	site" delle apparecchiature oggetto del contratto riportate nel Capitolato	
	tecnico, nonchè per gli apparati di rete la manutenzione del firmware e	
	del microcode di tutti i componenti hardware e dei prodotti di software	
	di base installati negli apparati di rete stessi.	
	<p><i>Schema di contratto</i></p>	<p><i>Pagina 6 di 40</i></p>

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p>	
	3. L'erogazione del servizio deve avvenire nei modi, nei termini ed alle	
	condizioni previste dagli Atti di gara e nel rispetto delle normative	
	nazionali ed europee in vigore nello specifico contesto.	
	4. L'Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel	
	corrispettivo di cui al successivo articolo 16 tutte le prestazioni previste	
	nel Capitolato Tecnico, ivi compresi gli aspetti migliorativi offerti	
	gratuitamente dall'Impresa se accettati da ACI Informatica.	
	5. La descrizione e le modalità di esecuzione delle attività, le specifiche	
	attività richieste all'Impresa, oltre che nel presente contratto sono	
	dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico a cui	
	specificatamente si rinvia.	
	<b>Articolo 3 - Descrizione del servizio di manutenzione</b>	
	1. L'Impresa dovrà garantire il servizio di manutenzione hardware "on site"	
	delle apparecchiature oggetto del contratto per un periodo di 36 mesi a	
	decorrere dalla data stipula del contratto. Il periodo di manutenzione	
	previsto per ciascuna apparecchiatura decorre dalla data di presa in	
	carico delle attività da parte dell'Impresa.	
	2. L'Impresa dovrà provvedere alla manutenzione degli apparati attivi LAN	
	e WAN presenti nelle sedi del territorio nazionale indicate e tale	
	servizio riguarderà tutti gli apparati attivi in esercizio all'atto di inizio	
	delle attività.	
	3. L'impresa dovrà provvedere a prendere in carico tutti gli apparati di rete	
	inseriti nel contratto di manutenzione completi di tutte le loro	
	componenti (schede, alimentatori, eventuali moduli di espansione pack	
	Schema di contratto	Pagina 7 di 40

card).

4. Per gli apparati di rete di cui all'elenco riportato nel Capitolo 4 del capitolato tecnico, l'Impresa dovrà essere in grado di fornire il servizio di manutenzione garantendo ad ACI Informatica in caso di bugs quanto di seguito indicato:

- l'apertura di case al servizio di assistenza del produttore dell'apparato
- l'aggiornamento gratuito dell'IOS SW per il bug fixing

ACI Informatica si riserva il diritto di richiedere ai produttori la conferma sull'effettiva copertura dei servizi di manutenzione .

5. Il servizio di manutenzione comprende ogni prestazione atta al ripristino dei malfunzionamenti. Si precisa che ai fini del presente contratto, per malfunzionamento si intende qualsiasi anomalia funzionale che direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità nel funzionamento delle apparecchiature.

6. Il servizio di manutenzione hardware comprende sia la manutenzione preventiva, consistente in interventi, concordati con ACI Informatica, (regolazioni, controlli, sostituzioni) finalizzati all'ottimizzazione ed all'aggiornamento delle apparecchiature oggetto della fornitura, che la manutenzione correttiva, consistente sia nella riparazione dei guasti, blocchi o altro inconveniente che dovesse verificarsi e sia nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il



ripristino del pieno funzionamento delle apparecchiature.

7. Per entrambi i tipi di manutenzione hardware (preventiva e correttiva)

l'Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità, nuove di fabbrica o "refurbished" prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature. Le parti di ricambio dovranno essere identiche a quelle sostituite e dovranno essere fornite dall'Impresa senza alcun onere aggiuntivo per ACI Informatica.

8. Il servizio di manutenzione dovrà comprendere, altresì, a totale carico dell'Impresa, l'effettuazione delle modifiche tecniche, consistenti nei miglioramenti e/o aggiornamenti al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature, di migliorarne il funzionamento e di aumentarne la sicurezza. Comunque ACI Informatica si riserva la facoltà di accettare o meno le modifiche proposte.

9. Il servizio di manutenzione deve essere svolto secondo le modalità d'intervento indicate al cap. 3.2 del Capitolato tecnico al quale si rinvia. In particolare, le richieste di intervento saranno inoltrate all'Impresa dal gruppo di conduzione dell'esercizio di ACI Informatica attraverso una chiamata telefonica al centro di assistenza del fornitore oppure attraverso un'interfaccia WEB messa a disposizione dalla stessa Impresa. ACI Informatica provvederà ad aprire una scheda anomalia (ticket) per ogni richiesta. Per far fronte a tali richieste, l'impresa si obbliga ad assegnare ad ogni richiesta un trouble ticket con un numero progressivo univoco per poter seguire gli sviluppi e risalire a tutte le fasi del processo di risoluzione.

10. Il servizio di manutenzione deve avvenire nei tempi e con i livelli di servizio indicati nel capitolo 4 del Capitolato tecnico al quale si rinvia.

11. L'Impresa si obbliga a inoltrare trimestralmente la rendicontazione degli interventi effettuati con i dati relativi alle apparecchiature interessate, ai tempi di intervento ed a quelli di ripristino. Il dettaglio dei dati relativi alle apparecchiature e le modalità di invio saranno concordati con ACI informatica al momento di inizio attività.

12. Qualora a seguito del malfunzionamento e/o fermo delle apparecchiature, il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro il termine designato per il corrispondente tipo di manutenzione, ACI Informatica applicherà le penali disciplinate nel contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

13. ACI Informatica si riserva la facoltà di dismettere dal servizio di manutenzione ogni tipo di apparecchiatura, la cui manutenzione è disciplinata dal presente contratto, in ogni momento del periodo di efficacia contrattuale secondo le modalità e le condizioni indicate nel capitolo 3.1.2 del Capitolato tecnico, con rideterminazione in riduzione dal canone complessivo di cui al successivo articolo 16.

14. ACI Informatica si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa l'inserimento di una nuova apparecchiatura, purchè compresa per tipologia specifica o equivalente e livello di servizio associato, nella lista delle apparecchiature di cui al capitolo 4 del Capitolato tecnico, durante il periodo di efficacia contrattuale secondo le modalità e le condizioni descritte nel capitolo 3.1.3 del Capitolato tecnico.

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p> <hr/>	
	Fatto salvo gli aspetti migliorativi sul punto offerti dall'Impresa,	
	l'inserimento di una nuova apparecchiatura comporterà dal mese	
	successivo alla richiesta di ACI Informatica, l'aggiunta del canone di	
	spesa relativo alla nuova apparecchiatura al canone complessivo di cui	
	al successivo articolo 16. In particolare, per quanto riguarda gli apparati	
	di rete, l'aggiunta di un modulo, di una scheda o di una qualsiasi	
	componente hardware ad un apparato inserito nel contratto di	
	manutenzione, non comporterà alcuna variazione nel corrispettivo di	
	manutenzione dell'apparato stesso.	
	15. ACI Informatica svolgerà direttamente le funzioni di controllo e di	
	vigilanza, attraverso il proprio personale.	
	16. L'Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei	
	servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di	
	fatto inerente ai servizi stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione	
	l'Impresa stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse	
	insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una	
	pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo	
	all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.	
	17. La descrizione e le modalità di esecuzione delle attività, le specifiche	
	attività richieste all'Impresa, oltre che nel presente contratto sono	
	dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico a cui	
	specificatamente si rinvia.	
	<b>Articolo 4 - Durata</b>	
	1. Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione e	
	<p><i>Schema di contratto</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Pagina 11 di 40</i></p>	

avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di presa in carico delle attività che, se non diversamente disposto attraverso verbale, coincide con la data di sottoscrizione del contratto. Il periodo di manutenzione previsto per ciascuna apparecchiatura deve decorrere dalla data di presa in carico delle stesse e fino alla scadenza del contratto.

#### **Articolo 5 - Aumento e diminuzione**

1. L'Impresa prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che ACI Informatica si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze, di apportare (ai sensi del R.D. 2440/1923) un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo della fornitura.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui alla dichiarazione d'offerta.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.

## **Articolo 6 - Livelli di servizio**

1. I livelli di servizi sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico al quale specificatamente si rinvia, ovvero quelli migliorativi offerti in sede di offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

## **Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 16, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa,

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p> <hr/>	
	intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di	
	cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi,	
	a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.	
	4. L'Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi	
	momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta	
	esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a	
	prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali	
	verifiche.	
	5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne	
	ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale	
	inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e	
	sanitarie vigenti.	
	6. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI	
	Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di	
	ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai	
	precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del	
	danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai	
	sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice	
	civile.	
	<b>Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell'Impresa</b>	
	1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si	
	obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente	
	Schema di contratto	Pagina 14 di 40

specializzato proprio dipendente, avente la capacità professionale per espletare il servizio secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico.

2. L'Impresa prende atto che dovrà impiegare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato Pertanto, l'Impresa non potrà utilizzare personale assunto con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato e con qualsiasi altro tipo di contratto compresi quelli definiti a progetto (già definiti di "Collaborazione coordinata e continuativa").

4. Le prestazioni contrattuali da svolgersi eventualmente presso gli uffici di ACI Informatica dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. In tal caso, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di ACI Informatica continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di ACI Informatica e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ACI Informatica e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

5. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di ACI Informatica potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla ACI Informatica, almeno 10 (dieci) giorni solari

prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

6. L'impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi, ed a garantire il rispetto da parte dello stesso delle disposizioni interne di ACI Informatica. Inoltre, il personale preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ha l'obbligo, nella frequentazione degli uffici di ACI Informatica, di portare in modo visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località



di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. L'Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 10 – Obblighi di riservatezza**

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la ACI Informatica.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente

contratto.

3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di

segretezza anzidetti da parte del proprio personale.

4. A tal fine l'Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la

massima riservatezza sulle informazioni raccolte.

5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o

divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione,

riproduzione o asportazione di documentazione di ACI Informatica

anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ACI

Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente

contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i

danni che dovessero derivare alla ACI Informatica.

7. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto

esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la

partecipazione dell'Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque,

previa comunicazione alla ACI Informatica.

#### **Articolo 11 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro**

1. L'Impresa nell'esecuzione dei servizi è tenuta all'osservanza di tutte le

norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.

81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore,

nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata

del presente contratto.

### **Articolo 12 - Referenti**

1. ACI Informatica e l'Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nomineranno rispettivamente un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.
2. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.

### **Articolo 13 - Responsabilità**

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse ad ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, l'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata

a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 14 - Revisione dei prezzi**

1. Per l'intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.

#### **Articolo 15 - Penali**

1. Per gli inadempimenti contrattuali ivi compreso il mancato rispetto dei livelli di servizio sono previste specifiche penali dettagliatamente riportate nell'allegato V al presente contratto.
2. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
3. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:
  - qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga nel periodo di un trimestre la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
  - qualora l'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intera fornitura di cui all'art. 16;
  - qualora per qualsiasi attività i valori di SLA riscontrati siano inferiori nel periodo di competenza di oltre il 10% rispetto ai valori

di soglia.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla ACI Informatica l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

7. La ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 19, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

#### **Articolo 16 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo complessivo massimo onnicomprensivo non superabile per tutte le prestazioni di cui al presente contratto e per gli obblighi in

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p> <hr/>	
	esso assunti, è pari ad € _____ (_____), secondo il dettaglio	
	dei canoni e prezzi unitari indicati nell' Allegato " Prezzi unitari" al	
	presente contratto.	
	All'Impresa saranno corrisposti i canoni relativi alle sole	
	apparecchiature effettivamente in manutenzione.	
	2. Il predetto corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo di	
	ogni onere e spesa necessari per l'esatto adempimento delle	
	prestazioni contrattuali; tale corrispettivo contrattuale si riferisce alla	
	prestazione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno	
	adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sarà	
	corrisposto previa verifica di conformità dei servizi di manutenzione	
	effettivamente erogati.	
	Il costo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sono	
	presenti rischi da interferenza che richiederebbero l'adozione da parte	
	dell'Impresa di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza	
	per eliminare o ridurre tali rischi. Pertanto, l'Impresa non dovrà	
	sostenere ulteriori costi per la sicurezza, rispetto a quelli propri, per far	
	fronte a specifiche necessità derivanti dal presente contratto.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del	
	contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni	
	emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono	
	compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale	
	5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri	
	calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è	
	<p><i>Schema di contratto</i></p>	<p><i>Pagina 22 di 40</i></p>

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p> <hr/>	
	<p>pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità</p>	
	<p>e l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.</p>	
	<p>6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.</p>	
	<p>7. In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.</p>	
	<p>Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17 - Fatturazione e pagamento</b></p>	
	<p>1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 16, la Impresa dovrà emettere, con cadenza mensile posticipata e di un importo pari al canone mensile maturato, fatture che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, Via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma, P. IVA 00883311003, e spedita</p>	
	<p><i>Schema di contratto</i></p>	<p><i>Pagina 23 di 40</i></p>

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p> <hr/>	
	per la liquidazione alla ACI Informatica S.p.A., Direzione	
	Amministrazione, Finanza e Controllo, Via Fiume delle Perle n. 24,	
	00144 Roma.	
	2. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del	
	pagamento ed essere corredate da una nota dell'Impresa attestante la	
	perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli	
	adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal	
	responsabile dell'Ufficio interessato dell'Impresa.	
	3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture	
	in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento	
	unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in	
	ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi	
	assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata	
	produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla	
	ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.	
	4. In conformità alle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs.	
	231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e	
	l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI	
	Informatica è una società che opera in regime di "in house", l'importo	
	delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del	
	loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a	
	_____, i cui estremi identificativi, unitamente alle	
	generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale	
	Schema di contratto	Pagina 24 di 40



conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art.

3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata

dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l'Impresa dovrà

utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto

previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio

specificato al successivo articolo 23.

5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà

tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si

verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di

legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali

ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, l'importo corrisposto per

ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella

stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto,

dopo l'approvazione da parte di ACI Informatica della verifica di

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità

contributiva.

### **Articolo 18 - Disposizioni antimafia**

1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata

all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel

periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del

rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione

della Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi

o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

### **Articolo 19 - Cauzione**

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l'Impresa.

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.

4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p> <hr/>	
	tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in	
	esecuzione del presente contratto e/o per l'applicazione delle penali	
	contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il	
	diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori	
	danni.	
	5. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI	
	Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del	
	contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della	
	richiesta della ACI Informatica.	
	6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
	7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.	
	<b>Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti</b>	
	1. E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il	
	presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.	
	2. È fatto divieto all'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma	
	2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i	
	crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed	
	espressa autorizzazione di ACI Informatica.	
	3. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria degli	
	obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo restando il	
	diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il	
	presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art.	
	1456 del codice civile.	
	Schema di contratto	Pagina 27 di 40

## **Articolo 21 - Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all'inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica;
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 13;
  - d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 7 Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa; 8 Obblighi specifici a carico dell'Impresa; 10

	Obblighi di riservatezza; 13 Responsabilità; 15 Penali; 19	
	Cauzione; 20 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 23	
	Tracciabilità dei flussi finanziari; 25 Codice etico di ACI	
	Informatica; 27 Condizioni particolari di risoluzione; 28	
	Subappalto.	
	La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale	
	dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata	
	a.r..	
	<b>Articolo 22 - Recesso</b>	
	1. La ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza	
	necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi	
	momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da	
	comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..	
	2. Tenuto conto che le attività di cui al presente contratto sono inserite in	
	un progetto svolto nell'ambito del rapporto istituzionale che ACI	
	Informatica ha nei confronti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), qualora	
	detto progetto dovesse essere dall'ACI interrotto e/o sospeso, ACI	
	Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o	
	sospendere gli effetti del presente contratto.	
	3. Dalla data di efficacia dell'interruzione/sospensione di cui ai precedenti	
	commi, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,	
	assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ACI	
	Informatica.	
	4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Impresa ha diritto al	
	<i>Schema di contratto</i>	<i>Pagina 29 di 40</i>

pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

6. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

### **Articolo 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati dall'Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a

garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio codice CIG).

2. L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma 1 determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell'art. 1418 codice civile.

3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.

4. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviando alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

**Articolo 24 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione –  
scissione**

1. In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di fallimento dell'appaltatore, se società commerciale, ACI Informatica potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

3. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p>	
	non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il	
	cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta	
	trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso	
	dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.	
	4. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta	
	cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, ACI	
	Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del	
	nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto	
	stipulato.	
	<b>Articolo 25 – Codice Etico ACI Informatica</b>	
	1. L'Impresa si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai	
	regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice	
	etico di ACI Informatica, predisposto in attuazione del D. Lgs. n.	
	231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Tale Codice Etico è consegnato all'Impresa che dichiara di avere preso	
	piena conoscenza del suo contenuto.	
	2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice	
	etico darà la facoltà ad ACI Informatica di risolvere di diritto e con	
	effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente	
	contratto e dell'art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla	
	Impresa Appaltatrice la volontà di volersi avvalere della presente	
	clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni	
	conseguenti alla risoluzione contrattuale.	
	<b>Articolo 26 - Consenso al trattamento dei dati</b>	
	Schema di contratto	Pagina 32 di 40



1. L'Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

## Articolo 27 - Condizioni particolari di risoluzione

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell'allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal contratto.

2. L'Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## Articolo 28 - Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p> <hr/>	
	_____.	
	<i>&lt; ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il</i>	
	<i>successivo comma 1 .&gt;</i>	
	2. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.	
	3. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi comma.	
	4. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.	
	5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.	
	6. L'Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla	
	Schema di contratto	Pagina 34 di 40

	vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate	
	(a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione	
	sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante	
	o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. Dichiarazione	
	sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con	
	dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R.	
	445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei	
	necessari poteri; 3. Ai sensi dell'art. 17 Legge n. 68/1999 "Norme per il	
	diritto al lavoro dei disabili", dichiarazione sostitutiva resa dal Legale	
	Rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000	
	che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al	
	lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia	
	autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti	
	l'ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. DURC ( Documento	
	Unico Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva nei	
	riguardi INPS e INAIL in corso di validità; 5. Certificato o dichiarazione	
	sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 e con le modalità	
	dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001,	
	che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo	
	procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata	
	presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ACI	
	Informatica non autorizzerà il subappalto.	
	7. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine	

previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

8. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

10. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell'Impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

12. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a

trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, ACI Informatica sospende il successivo pagamento a favore del fornitore. (alternativamente, "ACI Informatica provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 3 D.Lgs. 163/2006 a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite")

13. L'Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. ACI Informatica, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI

	<p style="text-align: center;"><i>ACI INFORMATICA S.p.A.</i>  <i>Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso il Data Center di ACI informatica e degli apparati di rete LAN e WAN periferici installati presso i Clienti di ACI informatica</i></p>	
	Informatica annullerà l'autorizzazione al subappalto.	
	18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art.	
	118 del D.Lgs. 163/2006.	
	19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35	
	della Legge n. 248/2006.	
	<b>Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali</b>	
	1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali,	
	ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.	
	2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette	
	all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con	
	diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al	
	presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura	
	fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a	
	carico dell'Impresa.	
	<b>Articolo 30 - Foro competente</b>	
	1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in	
	relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente	
	contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
	Roma, lì _____	
	<b>ACI Informatica S.p.A.</b>	<b>L'Impresa</b>
	Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
	Ing. Mauro Minenna	Dott. _____
	_____	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Schema di contratto</span> <span>Pagina 38 di 40</span> </div>	

**Dichiarazione dell'Impresa annessa al contratto**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 Oggetto;

Articolo 3 Descrizione del servizio di manutenzione;

Articolo 5 Aumento e diminuzione;

Articolo 6 Livelli di servizio,

Articolo 7 Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 8 Obblighi specifici a carico dell'Impresa;

Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 10 Obblighi di riservatezza;

Articolo 12 Referenti;

Articolo 13 Responsabilità;

Articolo 14 Revisione dei prezzi;

Articolo 15 Penali;

Articolo 18 Disposizioni antimafia

Articolo 19 Cauzione;

Articolo 20 Divieto di cessione del contratto e dei crediti;

Articolo 21 Risoluzione;

Articolo 22 Recesso;

Articolo 23 Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 24 Successione – fallimento –cessione – trasformazione - scissione

Articolo 25 Codice Etico ACI Informatica;

Articolo 26 Consenso al trattamento dei dati;

Articolo 27 Condizioni particolari di risoluzione.

Articolo 28 Subappalto

Articolo 30 Foro competente;

Roma, lì \_\_\_\_\_

L'Impresa

Il legale rapp.te pro tempore